



## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE**

### **INDICE DEL REGOLAMENTO:**

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1
Art. 3.....	1
Art. 4.....	2
Art. 5.....	2
Art. 6.....	2
Art. 7.....	2
Art. 8.....	3
Art. 9.....	3
Art. 10.....	3
Art. 11.....	3
Art. 12.....	4
Art. 13.....	4
Art. 14.....	4
Art. 15.....	4
Art. 16.....	4
Art. 17.....	4
Art. 18.....	4

#### **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità allo Statuto Sociale. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi.

È, pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti d'attuazione.

#### **Art. 2**

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono sottoscrivere apposito contratto, di cui all'art.4. La raccolta di prestiti è rivolta a tutte le categorie di soci.

#### **Art. 3**

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex art. 10, legge 31 gennaio 1992, n.59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla sezione III, paragrafo 2, della Circolare attuativa della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994.

L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della sezione III, paragrafo 2.1 della Circolare della Banca d'Italia, 2 dicembre 1994) ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 4**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 Sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994 (obblighi di trasparenza).

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art. 11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito ed in base alle caratteristiche dello stesso, così come definite dal successivo art. 11, al socio prestatore saranno rilasciati uno o più documenti nominativi e non trasferibili a terzi, numerati progressivamente e denominati "libretto nominativo di prestito sociale non trasferibile" (di seguito denominato "libretto").

Contestualmente, presso gli uffici della Cooperativa, sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio sull'apposito libretto.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione. Sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebiti di spese e gli accrediti di interessi in occasione della prima presentazione, che avverrà almeno una volta all'anno.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti, destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

#### **Art. 5**

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto, opportunamente firmato in presenza del rappresentante della Cooperativa, conservato presso gli uffici della Cooperativa.

#### **Art. 6**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

#### **Art. 7**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione scritta alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita. In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento al fine di effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta dal socio, la Cooperativa rilascerà duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato". All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

### **Art. 8**

L'Assemblea fissa un periodo iniziale di non ritiro dal momento del versamento, terminato il quale il socio può ritirare il versamento, anche in quota parziale. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di due giorni dal momento della richiesta del socio se la cifra ritirata è inferiore ai 3.000 euro, di dieci giorni se è superiore.

### **Art. 9**

I versamenti possono essere fatti in contanti o con assegni o con bonifico bancario, nel rispetto della vigente normativa. I versamenti effettuati a mezzo assegno sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per solo ad incasso avvenuto. La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari o bonifico bancario. Per le operazioni di deposito o prelievo non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

### **Art. 10**

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto. Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. La somma sarà liquidata solo dietro presentazione di valido documento da cui risulti la certezza degli eredi. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 codice civile.

### **Art. 11**

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3 ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. In particolare, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 punti percentuale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare un aumento di tale tasso di riferimento, sempre nei limiti stabiliti dal precedente art. 3, da applicare ai prestiti per i quali il socio prestatore si impegna a non effettuare prelievi per un periodo compreso tra i 18 e i 24 mesi dal versamento, e un ulteriore aumento del tasso se l'impegno al non ritiro sia superiore ai 24 mesi. Per questa tipologia di prestiti verrà rilasciato al socio prestatore un apposito libretto. Nel caso in cui il socio prestatore non rispetti il suddetto vincolo ai prelievi, al prestito verrà applicato il tasso di interesse ordinario oltre ad una sanzione stabilita in percentuale dal Consiglio di Amministrazione all'inizio di ogni anno fatto salvo quanto stabilito all'art. 8 del presente regolamento relativamente al periodo iniziale di non ritiro.

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore per i prestiti sottoposti a vincoli temporali nel rimborso per almeno 18 mesi è pari alla media aritmetica semplice del "Rendistato" (riferito alle operazioni con durata superiore ai 18 mesi) vigente nei 12 mesi antecedenti il periodo di maturazione degli interessi diminuita di 5 punti; il tasso così determinato non potrà comunque essere inferiore al 2%, fermo restando comunque il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. Qualora il Consiglio di amministrazione non procedesse alla delibera relativa al tasso di interesse resta in vigore quella stabilita l'anno precedente.

**Art. 12**

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con apposita comunicazione scritta fatta presso il domicilio indicato nel Libro Soci. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione del "Rendistato" (riferito ad operazioni con durata superiore ai 18 mesi).

**Art. 13**

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento per i contanti, dal giorno della valuta per gli assegni e i bonifici bancari, fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sono conteggiati ed accreditati alla fine di ogni esercizio della Cooperativa e potranno essere ritirati nei periodi stabiliti al precedente art. 8 o capitalizzati. Se per effetto della capitalizzazione degli interessi il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente art. 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno calcolati sino al giorno stesso della chiusura del rapporto.

**Art. 14**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

**Art. 15**

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

**Art. 16**

La Cooperativa è iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 26 del D.L. C.P.S. 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 17**

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

**Art. 18**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 2 dicembre 1994.

***Il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci in data 08/04/2010.***